



**RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO 01.07.2022-30.06.2023.**

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 56 del 21/06/2022, l'Azienda Speciale Multiservizi (di seguito A.S.M. o S.A.) ha deliberato di procedere mediante affidamento diretto e con il criterio del minor prezzo per individuare la Compagnia a cui affidare il servizio di copertura assicurativa dell'Azienda Speciale Multiservizi rischi diversi, lotti separati, per il periodo 01.07.2022-30.06.2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Torino – codice NUTS ITC11.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giovanna Mavilla.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. La mancata osservanza di una specifica condizione o prescrizione comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Richiesta di Offerta;
- Allegato 1 - Statistiche sinistri;
- Allegato 2 - Capitolato Speciale Lotto 1 – All risk Impianti Fotovoltaici
- Allegato 2 - Capitolato Speciale Lotto 2 – RC Patrimoniale
- Allegati (modelli dichiarativi):
  - Allegato Modello A (per concorrente) “Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative”;
  - Allegato Modello A1 (per concorrente) “Dichiarazioni possesso requisiti per soggetti ex art. 80 c.3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.”;
  - Allegato Modello A1<sub>bis</sub> “Dichiarazione di Impegno Irrevocabile alla Costituzione Di Raggruppamento Temporaneo di Imprese / Coassicurazione”;
  - Allegato Modello A1<sub>ter</sub> (per impresa ausiliaria) “Avvalimento: dichiarazioni integrative impresa ausiliaria”;
  - Allegato Modello B “DGUE”;
  - Allegato Modello C “Offerta economica”

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.asmvenaria.it>.

### 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti**, da inoltrare **almeno due giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3. COMUNICAZIONI

L'operatore economico elegge domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. L'Appalto ha per oggetto il Servizio di copertura assicurativa, rischi diversi, dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (TO).

Il dettaglio delle prestazioni in oggetto è il seguente:

Lotto	Descrizione servizi	CPV
1	Servizio di copertura assicurativa "ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLATICI	66510000-8
2	Servizio di copertura assicurativa "RC Patrimoniale"	66510000-8

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità e i tempi indicati nel capitolato speciale d'oneri.

Trattandosi di un servizio svolto prevalentemente tramite corrispondenza a mezzo e-mail, fax o servizio postale, non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 nell'appalto in oggetto e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di adeguare i valori dei beni assicurati e di assicurare, alle stesse condizioni di aggiudicazione, i nuovi beni dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza del contratto.

La Compagnia aggiudicataria applicherà ai nuovi valori o beni lo stesso tasso e le condizioni previsti in sede di aggiudicazione.

### 4. DURATA DELL'APPALTO

#### 4.1. DURATA

Il presente appalto avrà la durata di 1 anno, decorrenti **dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023**.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 3 "Oggetto dell'Appalto, Importo e Suddivisione in Lotti" per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**In relazione ad ogni singolo lotto, è vietato** ai concorrenti di partecipare, per lo stesso lotto, in più di un raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, ovvero in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

#### **COASSICURAZIONI (precisazioni)**

E' ammessa la partecipazione nella forma di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.. In tal caso, pena la non ammissione:

- fatto salvo quanto espressamente diversamente stabilito, per le compagnie raggruppate in coassicurazione valgono, in quanto compatibili, tutti i disposti previsti dal presente disciplinare con riferimento ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- non è consentito apportare variazioni nell'individuazione dell'impresa delegataria e delle imprese coassicuratrici rispetto a quella effettuata in occasione della gara;
- le imprese che partecipano alla gara in "coassicurazione", siano esse delegatarie o coassicuratrici, non possono presentare offerte in proprio o in coassicurazione con altre imprese.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria, si impegna, altresì, in ogni caso, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

#### **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministero delle Finanze di 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione della gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. Il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione dovrà essere garantito mediante idonea sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000, di apposita istanza di partecipazione alla gara, secondo l'allegato modello A ed il modello DGUE, da inserire nella "busta telematica A – documentazione amministrativa".

- a) Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per attività coincidente con quella oggetto del presente servizio. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) Possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia:**  
Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
- c) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di gara:**
  1. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
  2. Le imprese aventi sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea:
    - i. Devono poter esercitare l'attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 D.Lgs. 209/2005;
    - ii. Ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005, dell'attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.

3. Le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo devono poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo della presente procedura).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**a) possesso di classificazione (rating) pari o superiore alla BBB**, se rilasciato dall'Agenzia Standard & Poor's o altro equivalente se rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data del presente disciplinare

**oppure in alternativa,**

**b) Possedere un indice di solvibilità superiore al 125%**

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria sarà fornita mediante la produzione, alla data di presentazione delle offerte, di un'attestazione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito, del rating posseduto pari o superiore a BBB – se rilasciato da Standard & Poor's o rating equivalente in corso di validità (per il requisito del rating) oppure mediante un fascicolo informativo aggiornato, dal quale si evinca l'indice di solvibilità dichiarato all'atto della domanda di partecipazione (per il requisito dell'indice di solvibilità).

## **7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito regolarmente, in favore di enti pubblici e/o privati, nell'ultimo triennio almeno tre servizi assicurativi nel lotto a cui si partecipa il cui valore annuale sia, con riferimento a ciascun singolo servizio, pari almeno al valore dell'importo lordo annuo posto a base di gara. Saranno presi in considerazione anche i contratti sottoscritti nelle annualità precedenti a quelle su indicate, ma comunque ancora in vigore e gestiti nell'ultimo triennio documentabile.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del lotto per cui presentano offerta in favore di enti pubblici e/o privati.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

## **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'autorizzazione** degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate, in coassicurazione o GEIE.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo/delegatario.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. b) e c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.



Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di un altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante, soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

## **9. SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

## **10. GARANZIE**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 4 L. 120/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), non è richiesta la cauzione provvisoria.

Il concorrente dovrà produrre, in sede di presentazione dell'offerta, una dichiarazione di impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità riportate al successivo art. 10.2.

### **10.2 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo totale a base di gara.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative, e parimenti non potranno presentare fideiussione bancaria rilasciata da banche, o altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del concorrente.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è previsto.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Nessun contributo è dovuto in favore dell'Autorità.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, **a pena di esclusione**, esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti>, secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica", **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 29/06/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della piattaforma telematica. **Dopo la scadenza del termine, il sistema telematico non consente più la presentazione dell'offerta.**

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Nel proseguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico procedurale e non, ovviamente, in senso “fisico” trattandosi di una procedura telematica.

La piattaforma telematica è strutturata in modo tale che la S.A. potrà “aprire” le buste solo in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente aprire e controllare prima il contenuto della busta amministrativa (ove per “apertura busta” si intende la fase procedurale/informatica di accesso – per la prima volta – ai files contenuti nella busta telematica).

L’asterisco (\*) posto a fianco dei campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l’obbligatorietà della compilazione/caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per accedere alle fasi successive. Tuttavia, **il concorrente deve sempre fare riferimento alle indicazioni del presente disciplinare, allegando pertanto tutta la documentazione richiesta.**

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i files che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La documentazione suddetta dovrà essere caricata nella piattaforma telematica e firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

Si specifica che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l’impossibilità di presentare l’offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare e l’errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti, comportano l’impossibilità di presentazione dell’offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione né delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria;
- scaduto il termine per la presentazione dell’offerta il Sistema non consente di modificare o cancellare l’offerta già presentata.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'**esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema negli appositi manuali.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Il Sistema utilizzato dall'A.S.M. consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Maggioli S.p.A., del Gestore del Sistema e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Maggioli S.p.a., il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti dell'Azienda Speciale Multiservizi.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono altresì ammessi a presenziare alle sedute di gara.

Elenco riassuntivo della documentazione da produrre in sede di gara e da inserire a sistema:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Istanza di partecipazione + dichiarazioni integrative(rif. Modello A)
Dichiarazioni soggetti art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Modello A1 (eventuale)
Dichiarazione Di Impegno Irrevocabile Alla Costituzione Di Raggruppamento Temporaneo Di Imprese / Coassicurazione - Modello A1bis (eventuale)
Dichiarazione integrativa impresa ausiliaria Modello A1ter – contratto di avvalimento (eventuale)
DGUE concorrente (rif. Modello B "DGUE" editabile, reperibile anche sul sito del MIT)
DGUE impresa ausiliaria (eventuale)

Procure (eventuale)
Impegno a rilascio garanzia definitiva
Atto costitutivo RTI o consorzio ordinario (eventuale)
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Offerta economica (Modello C)

*Si precisa che qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale Appalti tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il sistema telematico assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.*

\*\*\*

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale – rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa, infine, quanto segue:

- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- nell'ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;
- in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA " BUSTA AMMINISTRATIVA"**

La "busta telematica amministrativa" contiene la documentazione amministrativa e nello specifico:

- A. Domanda di partecipazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., conformemente al **Modello A "ISTANZA DI AMMISSIONE"**, sottoscritta digitalmente;
- B. (eventuale) Dichiarazione dei soggetti ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.** conformemente al **Modello A1**;
- C. (eventuale) Dichiarazione Di Impegno Irrevocabile Alla Costituzione Di Raggruppamento Temporaneo Di Imprese / Coassicurazione** - conformemente al **Modello A1bis**;
- D. (eventuale) Dichiarazione integrativa impresa ausiliaria** - conformemente al **Modello A1ter** con contestuale allegazione del contratto di avalimento;
- E. Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. dal titolare o legale rappresentante, **mediante compilazione e sottoscrizione digitale del Documento di Gara Unico europeo - DGUE (Modello B)**, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di essere in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura ed assunzione dell'appalto **(si veda il paragrafo successivo per maggiori dettagli)**.
- F. DGUE impresa ausiliaria (eventuale)**;
- G. Procure (eventuale)**;
- H. Impegno a rilascio garanzia definitiva**;
- I. Atto costitutivo RTI o consorzio ordinario (eventuale)**;

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica, che è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE, in quanto il DGUE non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata nel Sistema nell'apposita sezione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta con firma digitale:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" integrale messa a disposizione dall'Amministrazione (Allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta digitalmente: in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Il concorrente allega:

- ✓ copia conforme all'originale della procura **nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti> secondo quanto di seguito indicato e sottoscrivendolo digitalmente.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 0
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed alla L. 14 aprile 2019 n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n.1 e 2 del presente Disciplinare.**

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. **NB: La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge.**

*In questo caso il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE deve inserire nel medesimo documento il nominativo di tutte le figure per le quali occorre garantire il possesso dei requisiti generali.*

*Le altre figure per le quali, ai sensi dell'art.80 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere presentata una dichiarazione sono:*

- 1. in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;*
  - 2. in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;*
  - 3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;*
  - 4. in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*
- Se il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE non inserisce nel medesimo documento o nell'istanza di partecipazione il nominativo delle altre figure per le quali deve essere garantito il possesso dei requisiti generali dovrà essere presentata una dichiarazione apposita da parte di ciascuno di questi seguendo il modello predisposto (Allegato **MODELLO A<sub>bis</sub>**).*

## 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE alla L. 14 aprile 2019 n. 55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul portale appalti e di averne preso piena conoscenza;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
7. si impegna ad iniziare le prestazioni oggetto di appalto in pendenza di stipula del contratto sotto riserva di legge;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_; indica l'indirizzo PEC \_\_\_\_\_

**oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,**

- l'indirizzo del servizio di posta elettronica \_\_\_\_\_ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
**oppure**  
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 e segg. del medesimo Regolamento.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative, allegandole al proprio DGUE.

**15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3. potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"**

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'amministrazione, attraverso il sistema, in relazione a ciascun lotto a cui intende partecipare, un'offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal sistema in formato .pdf "offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla s.a. attraverso il sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente.

L'operatore economico che intenderà presentare offerta dovrà presentare:

- 1) **un'offerta, generata dal sistema telematico, riportante il premio complessivo annuo lordo offerto per il servizio** (al lordo di imposte e contributi di legge).

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Relativamente alla componente economica si precisa che:

- non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
- non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell'Impresa concorrente in quanto, data la tipologia di gara, non impattano sull'offerta, a meno che non siano evidenziati dall'Impresa costi particolari.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1..

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per la Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti congiuntamente, devono a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.

**Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

- si precisa, altresì, che l'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- A. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - B. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

*N.B.1: poiché l'offerta è da esprimersi in termini di ribassi percentuali, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale.*

*N.B.2: nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.*

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

### **17.1 MODALITA' CALCOLO OFFERTA ECONOMICA**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice.

Nello specifico, l'appalto verrà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa in relazione ad ogni singolo lotto. A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

All'offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in oggetto; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente formula:

$$P_{i-esima} = P_{max} * O_{min} / O_{i-esima}$$

#### **Dove:**

$P_{i-esima}$  = punteggio dell'offerta in esame;

$P_{max}$  = punteggio massimo;

$O_{min}$  = offerta minore;

$O_{i-esima}$  = offerta in esame.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA"**

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **29 giugno 2021**, con inizio alle ore 14:30, dal RUP che procederà, in seduta pubblica digitale, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.

La tempestività della ricezione delle offerte, e che le stesse offerte siano composte dalle buste telematiche "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica", (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato), sarà riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente articolo 13, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) apertura offerte.

Successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né all'Azienda Speciale Multiservizi né alla Maggioli S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

- c) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica digitale - ed alle eventuali successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte economiche - potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa - nella medesima seduta pubblica digitale o in una successiva, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi - nel caso in cui siano state presentate un numero di offerte pari o superiore a 5, si procederà – avvalendosi della specifica funzionalità di sorteggio presente sul sistema – al sorteggio automatico tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 o 2-bis del Codice.

Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 97 comma 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutti i calcoli per determinare la “soglia di anomalia” saranno effettuati utilizzando fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore qualora la terza cifra risultasse pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Quindi, il RUP procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili le offerte.

In caso di parità in graduatoria, sarà chiesto ai concorrenti di operare una miglioria dell'offerta da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante e fermo restando che nessun nuovo ribasso percentuale offerto su ciascuna voce di prezzo potrà essere inferiore a quello presentato in sede di gara.

In caso di ulteriore parità tra più offerte, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, chiude la seduta pubblica digitale e procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà all'esclusione in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



## **20. ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 ultimo periodo della L. 120/2020 di conversione, con modifica, del D.L. 76/2020, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, ovvero nel caso limite in cui l'applicazione del criterio sorteggiato per l'individuazione delle offerte anomale comportasse l'esclusione automatica di tutte le offerte validamente presentate, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Decreto.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

**Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La S.A. si riserva, altresì, di affidare anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed idonea.**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle attività in oggetto.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea (TO), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Via Confienza n. 10 – Torino. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Si precisa che i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.